



Roma, 30 luglio 2020

Alla cortese attenzione di

- **On. Paola De Micheli – Ministro delle Infrastrutture e Trasporti**
- **Sen. Nunzia Catalfo – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali**
- **Senatori della Repubblica**

Ill.mi Ministri, ill.mi Senatori,

siamo, con la presente, a richiamare la Vostra attenzione su alcuni aspetti di forte criticità contenuti nel DL “Semplificazioni”, recentemente approvato e in questi giorni oggetto di conversione in legge presso il Senato della Repubblica.

Il riferimento è, in primo luogo, alla disciplina derogatoria - prevista dall’articolo 2, commi 3 e 4 - per l’affidamento di contratti sopra soglia comunitaria connessi all’ “emergenza Covid”, nonché ad una serie di settori dell’edilizia che abbracciano, di fatto, la pressoché integrale previsione delle opere pubbliche di genio civile.

Per la progettazione e l’esecuzione di tali interventi, si consente alle amministrazioni di procedere in deroga ad ogni disposizione, fatto salvo il rispetto della legge penale, delle norme antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, degli articoli 30, 34, 42 del d.lgs.n. 50/2016 e della disciplina sul subappalto.

Si tratta, quindi, di poteri derogatori amplissimi, ispirati per diversi aspetti al Modello Genova, che, se sono forse utili per la fase “a monte” degli affidamenti, non lo sono affatto per la fase della gara “a valle”, in quanto compromettono il rispetto dei principi di massima trasparenza e concorrenza, che devono sempre presiedere l’affidamento di opere pubbliche.

Inoltre, l’assenza di una puntuale individuazione delle opere da “emergenza Covid” ed il lungo elenco dei settori dell’edilizia ammessi alla disciplina derogatoria, contribuiscono ad elevare il livello di preoccupazione, in quanto, di fatto, viene istituzionalizzata una procedura a concorrenza ridotta per un numero indefinito di opere, che potrà riguardare, sostanzialmente, qualunque ambito di intervento.

Quanto precede, peraltro, in assenza di ogni forma di pubblicità.

A tale impostazione si aggiunge, inoltre, la presenza delle opere commissariate ex art. 9 del Decreto che, a loro volta, vanno in deroga agli obblighi di gara.

Il risultato generale di tale situazione di “deregulation” è una eccessiva chiusura della concorrenza, che tradisce gli obiettivi di trasparenza, massima partecipazione e pieno coinvolgimento delle imprese - soprattutto medio piccole - che, anche secondo l’Europa, devono sempre caratterizzare il funzionamento del mercato degli appalti pubblici.



Ciò considerato, si rende indispensabile mitigare tali criticità in sede di conversione del provvedimento, introducendo adeguate forme di pubblicità delle procedure, al fine di garantire almeno l'effettivo rispetto del principio di rotazione tra gli invitati alle gare.

Da rilevare, inoltre, come forte criticità quanto disposto dall'art. 8, comma 10, ai sensi del quale *“In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”*.

Tale disposizione, nel prevedere una espressa esclusione, per i soli appalti pubblici, dall'applicazione della proroga suddetta, è nuovamente intervenuta sulla disciplina del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), a seguito di un continuo e altalenante susseguirsi di interventi normativi che, in un breve lasso di tempo, ne hanno più volte ridefinito la durata.

Infatti, prima il c.d. “Decreto cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e la relativa Legge di conversione (L. n. 27/2020) e poi il c.d. “Decreto rilancio” (D.L. n. 34/2020) e la relativa Legge di conversione (L. n. 77/2020), hanno variato, per ben quattro volte in quattro mesi, il termine di conservazione della validità del Durc, che, ad oggi, è prorogato, per i Durc in scadenza fino al 31 luglio 2020, fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 31 ottobre 2020, per quanto attiene la certificazione connessa di fatto al riconoscimento di benefici di legge o per le attività nel settore dell'edilizia privata.

Al contrario di quanto avviene per poter invece partecipare al sistema degli appalti pubblici, avendo il c.d. decreto semplificazioni, come richiesto dalle stesse parti sociali, posto il termine di validità delle proroghe non oltre il mese di luglio, in virtù della previsione per cui *“In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al DM 30 gennaio 2015 (...)”*.

Tale previsione, nel determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al settore privato, con conseguente alterazione degli equilibri sul mercato, creerà ulteriori criticità operative agli operatori economici la cui attività si svolge in entrambi i settori e che si troveranno ad avere un Durc valido per i lavori privati e un Durc in scadenza per i lavori pubblici.

Possibilità, peraltro, allo stato, di dubbia applicazione in quanto l'attuale sistema del Durc prevede che, nell'arco della sua vigenza, ovvero 4 mesi sino alle suddette proroghe, ogni richiesta di Durc venga soddisfatta dal medesimo Documento, con impossibilità da parte del sistema stesso di generarne altri.

Da considerare, infine che:

- il ripristino del DURC e relativi termini era stato oggetto di un impegno preciso assunto dal Ministero del Lavoro e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in sede di confronto con le parti sociali, sindacali e datoriali, durante la definizione dei protocolli “anti covid” poi assunti nei vari DPCM;



- evidenti sarebbero, in caso di mantenimento di tale discrasia, le conseguenze negative anche ai fini della responsabilità solidale a causa della difficoltà, per l'appaltatore, di verificare, nell'ambito dei lavori privati, l'effettiva regolarità del proprio subappaltatore per un arco temporale di oltre un anno. Ciò, unitamente alla impossibilità, da parte degli Istituti preposti al rilascio del Durc, di circoscrivere la regolarità degli operatori con riferimento ai singoli appalti.

Ciò posto, riteniamo necessario il superamento della disparità generata dal susseguirsi delle norme suddette, prevedendo, anche per i lavori privati, l'esclusione della proroga disposta dall'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, in analogia con quanto previsto per gli appalti pubblici.

Pertanto, nel considerare necessario un intervento sulle criticità rilevate, chiediamo al Governo un urgente incontro per approfondire tali temi con i Vostri Dicasteri e ai Senatori della Repubblica di introdurre specifiche correzioni nell'ambito della conversione in legge del Decreto Semplificazioni, a tutela del lavoro regolare e della corretta concorrenza tra le imprese.

Grati per l'attenzione, porgiamo i più cordiali saluti.

ANCE

FENEAL UIL

ACI - PL

FILCA CISL

ANAEP A CONFARTIGIANATO

FILLEA CGIL

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI EDILIZIA